



Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Caserta, data protocollo

URGENTE

AI SIGG. SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

e, p.c.

ALLA QUESTURA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

CASERTA

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. ***Disciplina della propaganda elettorale.***

Come è noto, con precorse direttive concernente l'oggetto ed in particolare con circolare in data 11 agosto u.s. n. 87579 è stata richiamata, tra l'altro, la previsione normativa ex art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), che dispone, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto: "*è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle in forma impersonale ed indispensabili per l'efficacia assolvimento delle proprie funzioni*". Trova altresì applicazione, per le sole elezioni comunali, l'articolo 29, comma 6, della Legge 25 marzo 1993 n. 81, ai sensi del quale "*è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda elettorale di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa*".

Inoltre, con prefettizia n. 91328 del 24 agosto 2021 sono stati richiamati i principali adempimenti e i divieti in materia di propaganda elettorale e, in particolare, quelli previsti dal 30°

E
COMUNE DI SPARANISE
Protocollo N.0012426/2021 del 13/09/2021



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

giorno precedente all'elezione (venerdì 3 settembre 2021) ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 212/56, nonché quelli previsti nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi **da sabato 2 ottobre a lunedì 4 ottobre 2021**, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.

Ciò premesso ed al fine di ingenerare un clima di pacata e serena dialettica elettorale, con particolare riferimento alle disposizioni afferenti ai comizi ed ai comitati elettorali, alla tutela ambientale e del patrimonio artistico - monumentale, si forniscono in relazione all'articolazione delle diverse forme di propaganda elettorale utili indirizzi:

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONE

Affissioni di propaganda elettorale (paragrafo 1, circ. ministeriale n.1943/V dell'8/4/80)

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori in occasione di elezioni politiche, regionali o amministrative, delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, ovvero in occasione di referendum previsti dalla Costituzione.

A titolo puramente esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda elettorale mediante affissione:

- a) gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
- b) gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- c) gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
- d) le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
- e) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, anche non partecipanti alla competizione elettorale, ed i raggruppamenti o gruppi politici già esistenti o costituitisi in occasione delle consultazioni;
- f) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidature;
- g) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica Italiana o di altri Stati;
- h) le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case Regnanti o ex regnanti;
- i) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Regime delle affissioni (par. 2 della summenzionata circolare ministeriale)

La legge 24 aprile 1975, n. 130, modificativa della legge 4 aprile 1956, n. 212, dispone che in un periodo ben determinato e che, comunque, non può risultare superiore ai 32 giorni che precedono il primo giorno della votazione, **le affissioni elettorali possono aver luogo esclusivamente in appositi spazi stabiliti dalle autorità comunali.**

Inizio e termine della propaganda elettorale mediante affissione (art. n. 4 e 8 Legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le affissioni di manifesti, negli appositi spazi inizia a decorrere dal 30° giorno antecedente la votazione e termina il giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni. In particolare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

A partire dalle ore 0:01 del sabato precedente il primo giorno di votazione non sono consentite le affissioni di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda diretta ed indiretta.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste - art. 3 legge 130/1975.

DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI (paragrafo 6 della circolare 1943/V del 8 aprile 1980)

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

- 1) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, etc.;
- 2) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- 3) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a liste o movimenti politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. E' fatta eccezione, per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130/1975).

In particolare:

devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della legge



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

24/4/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75).

Per la parte di propria competenza, ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, per ciascun candidato o lista (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, della legge n. 515/93).

In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

NORME RELATIVE A PARTICOLARE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

Divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (paragrafo 20 della circolare 1943/V del 8 aprile 1980)

La legge n. 212, all'art. 1, ultimo comma, fa assoluto divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Stante la chiarezza della norma, non si ritiene che l'anzidetta disposizione necessiti di particolare illustrazione.

Si reputa opportuno, tuttavia, precisare che, in considerazione della finalità della legge, il divieto citato deve essere interpretato nella forma più estensiva possibile.

È evidente, infatti, a titolo di esempio, che, pur non essendo comprese nella indicata elencazione, non possono ritenersi consentite le iscrizioni su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc. E ciò per le stesse finalità che hanno ispirato la norma in esame, e che consistono nella tutela dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico.

Al riguardo, si sottolinea che le amministrazioni comunali sono tenute – ai sensi delle vigenti disposizioni – a provvedere **alla immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritte ovunque effettuate.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, saranno poste a carico dell'esecutore materiale (vds. al riguardo art. 15 – 3^ comma – legge 515/93 ed art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2007).

Si evidenzia, altresì, che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa, radio, tv, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile** (art. 29 – 3^ comma – legge 81/93 ed art. 3 - 2^ comma – legge 515/93).

E

COMUNE DI SPARANISE

Protocollo N.0012426/2021 del 13/09/2021



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Tutte le violazioni alle disposizioni relative alle affissioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge 515/1993).

Le Forze di Polizia, indicate in indirizzo per conoscenza, vorranno intensificare i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali.

Divieto di forme di propaganda figurativa a carattere fisso (paragrafo 21 della circolare 1943/V del 8 aprile 1980)

L'articolo 6 della legge n. 212, come sostitutivo dall'articolo 4 della legge n. 130, prescrive il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione.

La norma è radicalmente innovativa rispetto alla precedente disciplina, che consentiva l'uso di un determinato numero di mezzi luminosi, striscioni o drappi. In base ad essa deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.

In forza della predetta norma in combinato disposto con l'illustrato regime delle affissioni, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

Si ritiene, invece, che le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, abbiano una caratterizzazione tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa dei quali l'articolo in esame fa divieto.

Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

Occorre, però, rammentare che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche in luogo pubblico o, quanto meno se in forma imprenditoriale, anche in luogo aperto al pubblico, sono tenuti a munirsi della licenza del Comune ai sensi dell'art. 19, n. 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in combinato disposto con gli articoli 68 del T.U. delle leggi di P.S. e 118 del relativo regolamento di esecuzione.

E

COMUNE DI SPARANISE

Protocollo N.0012426/2021 del 13/09/2021



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Divieto di forme di propaganda figurativa luminosa mobile (paragrafo 22 della circolare 1943/V del 8 aprile 1980)

L'articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

È appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti dell'art.23 del C. d. S., la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, tale forma di propaganda dovrà essere oscurata.

Divieto del lancio o getto di volantini (par. 23 circ. 1943/V del 8/4/1980)

Il predetto articolo 6 vieta il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio di volantini, mentre ne è consentita la distribuzione.

Il getto e il lancio di volantini sono proibiti in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, e in luoghi aperti al pubblico come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili.

Durata dei divieti di cui ai paragrafi precedenti (paragrafo 24 della circolare 1943/V del 8 aprile 1980)

L'articolo 6 della legge n. 212 come sostituito dall'articolo 4 della legge n. 130 determina solo il termine iniziale dei divieti illustrati ai precedenti paragrafi, ma non il termine finale. Deve ritenersi che il termine finale coincide con la chiusura delle operazioni di votazione.

Ulteriori chiarimenti in materia forniti dal Ministero dell'Interno per la disciplina di particolari forme di propaganda elettorale (circolare Ministero Interno – Servizio Elettorale-n.1943/V dell'8 aprile 1980)

E

COMUNE DI SPARANISE

Protocollo N. 0012426/2021 del 13/09/2021



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

COMITATI ELETTORALI

E' consentita solo l'indicazione del Comitato e l'insegna del Partito. Non è ammessa l'esposizione all'esterno di manifesti dei candidati, in forma fissa o in spazio pubblico. **In particolare, si specifica che:**

- a) le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale sono equiparate alle sedi dei partiti;
- b) i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni dei giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica; l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile dall'esterno attraverso la vetrina;
- c) l'apertura temporanea dei comitati elettorali deve essere anticipatamente comunicata per iscritto agli organi di polizia, indicandone il responsabile e recapito telefonico. All'esterno, potrà, comparire solamente il simbolo e la bandiera del partito; è vietata invece qualsiasi indicazione di candidati, foto o raffigurazioni; parimenti è vietata qualsiasi indicazione di candidati, foto, raffigurazioni poste nelle vetrine a vista- di comitati elettorali ubicati in locali siti a piano terra, visibili dalla pubblica via.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Al riguardo, le SS.LL. vorranno invitare i rappresentanti dei partiti, liste o gruppi politici locali, all'osservanza dei principi costituzionali (art. 21: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione", art. 17: "i cittadini hanno diritto riunirsi pacificamente.....") e all'applicazione delle norme statali e regionali concernenti il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid - 19, prescrivendo ai sostenitori il rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

In particolare, dovranno essere assicurate a cura degli organizzatori, le misure di *safety* previste dalla circolare n. 1101/1/110(10) del 18 luglio 2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno, nonché tutte **le misure urgenti atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19** adottate dai competenti Organi e, in particolare, contenute nell'ultimo Decreto Legge 23/7/2021 nonché nella precedenti normative nazionali e regionali.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Inoltre, i partecipanti alla competizione elettorale dovranno, con accordi da attuarsi in sede locale, impegnarsi a:

- **comunicare preventivamente, a meri fini organizzativi, all’Autorità locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. oppure Sindaco quale Autorità Locale di PS, ove manchi il primo)**, almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, il luogo e l’orario di svolgimento dei comizi; in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni; sarà lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l’inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l’effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;
- accettare che i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al **29 settembre 2021** prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del **30 settembre e 1° ottobre 2021**, ovvero ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00;
- accettare la cessione dello spazio già prenotato, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici;
- evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati,
- non distribuire o vendere durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche, materiale di propaganda, giornali e volantini e non effettuare raccolta di firme.

L’uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima complessiva di sessanta minuti.

Vorranno, inoltre, ribadire che nessuno dovrà arrecare disturbo ai comizi stessi. Non dovrà, pertanto, essere ammesso il contraddittorio nei comizi all’aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate con l’obbligo di darne avviso scritto almeno 24 ore prima alla competente autorità di P.S.

Inoltre, occorre che i rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici si impegnino:

- ad evitare manifestazioni folcloristiche**, musicali a carattere politico – quali festivals e feste di partiti – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;

E

COMUNE DI SPARANISE

Protocollo N. 0012426/2021 del 13/09/2021



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

- b. ad osservare il provvedimento del 10 gennaio 2013 (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013), con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati, i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e propaganda elettorale;

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di polizia.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi e intemperanze verbali.

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

GAZEBO

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richiama formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;
- **all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorché le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

STRISCIONI

Le formazioni politiche si impegneranno a non apporre striscioni recanti propaganda elettorale su edifici, anche condominiali, che ospitano uffici pubblici ed istituzionali.

Per quanto innanzi, le SS.LL. sono pregate di partecipare il contenuto della presente circolare anche ai Segretari Comunali, agli Ufficiali Elettorali e ai Comandi di Polizia Municipale, assicurando la tempestività per le conseguenti determinazioni .

IL PREFETTO
(Ruberto)

E
COMUNE DI SPARANISE
Protocollo N.0012426/2021 del 13/09/2021